

Al Presidente del Tribunale di Bari  
Al Presidente Vicario del Tribunale di Bari  
Ai Giudici della Terza Sezione Penale  
Ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Bari-Foggia-Trani  
Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati Bari-Foggia-Trani  
Ai Presidenti delle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani  
E per conoscenza: Al Dirigente Amministrativo del Tribunale di  
Bari  
E per conoscenza: al Direttore di Cancelleria Riesame e  
Prevenzione



**Tribunale ordinario di Bari**  
**III sezione penale**

**IL PRESIDENTE**

**OGGETTO: FUNZIONAMENTO SEZIONE DISTRETTUALE RIESAME E MISURE DI  
PREVENZIONE FINO AL 30.6.2020**

**Letto l'art. 83 commi 1 e 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18**

con cui è stato previsto il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 di tutte le udienze dei procedimenti civili e penali, con sospensione, in genere, di tutti i termini procedurali fino al 15 aprile 2020;

**letto l'art. 36 del decreto-legge 8.4.2020 n. 23**

con cui è stato disposto che *"il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art. 83, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all' 11 maggio 2020"*

**letto il decreto n. 57/20 del Presidente del Tribunale di Bari**

con cui è stata disposta l'osservanza delle elencate misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, **nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020;**

e con cui, in particolare, è stato disposto che – *"come anche affermato dal C.S.M. nelle linee guida - le misure organizzative da assumere per il periodo indicato in oggetto debbono tener conto dell'esigenza prioritaria di contrastare l'emergenza epidemiologica in atto e, valutata detta esigenza, debbono altresì individuare "tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 cit. "; ritenuto pertanto, quanto all'attività giudiziaria, che deve comunque essere assicurato lo svolgimento delle udienze che rientrano nelle previsioni dell'art. 83 comma 3 D.L. n. 18/2020 e che alle stesse possono aggiungersi anche quelle compatibili con le misure di prevenzione del contagio e con le risorse disponibili, così come indicato nella parte dispositiva, dovendosi per il resto ricorrere alla previsione di cui al comma 7 lett. g) dell'art. 83"*

**letto IL PUNTO N. 16 del decreto presidenziale n. 57**

con cui si è disposto che le udienze già fissate per la trattazione dei procedimenti penali, **con le eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18 e con le ulteriori eccezioni indicate nel decreto presidenziale, saranno tempestivamente rinviate ad epoca successiva al 30 giugno 2020**, tenendo anche conto dei criteri di priorità previsti in tabella e di quelli fissati nel programma di gestione 2020, nonché dell'esigenza di prevedere in ciascuna udienza un numero di procedimenti che consenta di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone;

**letto IL PUNTO N. 15 del decreto presidenziale n. 57**

con cui si è previsto che, al di là delle **attività indifferibili indicate dall'art. 83 comma 3 del D.L. n. 18**, si individuano e si elencano ulteriori cause e procedimenti che, fatte salve particolari esigenze che saranno vagliate dai rispettivi Presidenti di Sezione, **necessitano di TRATTAZIONE PRIORITARIA**;

**letto IL PUNTO N. 38 del decreto presidenziale n. 57**

con cui si è previsto, **per quanto concerne la TERZA SEZIONE PENALE**, che: a) saranno trattati, secondo le modalità individuate dal Presidente di Sezione e tenendo conto dell'ordine di iscrizione, i procedimenti relativi a **soggetti a sottoposti a misura cautelare detentiva e non trattati nel periodo fino all'11 maggio 2020 per l'assenza dell'istanza prevista dal D.L. n. 18 2020**; b) saranno altresì trattati tutti i procedimenti instaurati a far tempo dal 12 maggio 2020 e relativi a **soggetti sottoposti a misura cautelare detentiva**;

**TANTO PREMESSO, SI ENUNCIANO DI SEGUITO LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA TERZA SEZIONE PENALE**

ritenuto di rappresentare, **quanto alla SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCEDURALI e limitatamente ai settori di interesse (RIESAME E PREVENZIONE)**, che,

ai sensi del comma 9 dell'art. 83 D.L. N. 18 *“nei procedimenti penali i termini di cui agli articoli 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020;*

rilevato, dunque, che per le procedure di **RIESAME PERSONALE E REALE la sospensione fino al 30 giugno 2020 è CIRCOSCRITTA AI TERMINI DECISORI** (309 comma 9 c.p.p.), e per i procedimenti di **PREVENZIONE** è limitata alla efficacia del decreto di sequestro;

ritenuto pertanto di rappresentare che **PER TUTTE LE ISTANZE DI RIESAME (personale e reale) in data 12 maggio 2020 sarà dato immediato avviso** all'autorità giudiziaria procedente, la quale, per le procedure di **riesame personale**, non oltre il quinto giorno, e quindi **NON OLTRE il 18 maggio 2020** (il 17 maggio cade in giorno festivo) trasmetterà al Tribunale gli atti indicati dal comma 5 dell'art. 309 c.p.p.;

ritenuto di rappresentare quanto alla fissazione e celebrazione delle **UDIENZE**:

**saranno fissate le udienze** per le istanze di riesame relative a **SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE DETENTIVE (carcere e arresti domiciliari) SENZA che vi sia necessità di specifica istanza di trattazione** (e ciò tanto con riferimento alle istanze di riesame “accantonate” fino all’11 maggio 2020 senza essere state corredate da istanza di trattazione, tanto con riferimento a quelle che saranno presentate a decorrere dal 12 maggio 2020).

**Per i procedimenti:**

relativi a **MISURE DI PREVENZIONE**, ad istanze di riesame relative a **SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE NON DETENTIVE**, ad istanze di riesame aventi ad oggetto **MISURE REALI**, non rientrando nel novero degli affari a trattazione prioritaria di cui al punto n. 38 del decreto presidenziale, ma rientrando nelle eccezioni di cui al comma 3 dell’art. 83 d.l. 18/2020, **continuerà ad operare la regola dell’istanza di trattazione (quando gli indagati/imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda (c.d. procedimenti a trattazione indifferibile ex art. 83 comma 3 D.L. 18/2020); con la precisazione che la regola dell’istanza di trattazione, per le istanze di riesame relative a misure non detentive ed a misure reali, si applica sia con riferimento alle istanze di riesame “PENDENTI” fino all’11 maggio 2020, sia con riferimento a quelle che saranno presentate a decorrere dal 12 maggio 2020;**

**considerato che l’art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) del citato D.L. non prevede un termine per l’espressa richiesta di trattazione;**

ritenuto, pertanto, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dalla eventuale attivazione del servizio di partecipazione a distanza, dall’adozione del sistema precauzionale della rotazione degli otto magistrati della Sezione su tre collegi, dalla presenza ridotta del personale di cancelleria e di udienza che deve curare gli adempimenti, **di prevedere che:**

**a)l’eventuale espressa richiesta di trattazione, ai sensi dell’art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) del citato D.L., debba essere formulata contestualmente all’impugnazione dei provvedimenti relativi a misure cautelari NON DETENTIVE ed a misure CAUTELARI REALI, prevedendosi che, in mancanza di tale immediata richiesta di trattazione, l’udienza sarà fissata in una data successiva al 30 giugno 2020;**

**prevedendosi altresì che:**

**b)per i procedimenti relativi a MISURE DI PREVENZIONE**, l’eventuale espressa richiesta di trattazione debba pervenire per via telematica **ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 del SETTIMO GIORNO antecedente la data dell’udienza già fissata**, con tempestiva comunicazione, a cura della cancelleria, all’ufficio del P.M.

**prevedendosi altresì che:**

**c)con riguardo ai procedimenti in cui non sono previsti termini perentori (APPELLI AVENTI AD OGGETTO MISURE PERSONALI DETENTIVE, NON DETENTIVE E MISURE REALI)**, l’eventuale espressa richiesta di trattazione dovrà contenere anche la prospettazione di una **specifico ragione di urgenza** da valutarsi caso per caso (dal Presidente di Sezione) in rapporto anche all’evoluzione dell’emergenza sanitaria.

Precisato che **la richiesta di trattazione deve essere espressa ed inequivoca** e nel caso in cui l’indagato o l’imputato sia assistito da due difensori, deve pervenire da parte di **entrambi**



**i Legali**, e che se la richiesta proviene direttamente da parte **dell'indagato (o imputato)** essa **prevale** sulla diversa dichiarazione del difensore;

considerato che, per i procedimenti già fissati nel periodo fino al 30 giugno 2020, relativi a **MISURE DI PREVENZIONE che resteranno privi di istanza di trattazione** si renderà necessario disporre il rinvio d'ufficio e fuori udienza - così evitandosi la celebrazione di udienze di mero rinvio – ed il loro differimento ad una udienza successiva al 30 giugno 2020 che verrà individuata dal Presidente di Sezione e divulgata al difensore mediante snt, al p.m., mediante comunicazione interna a tutte le parti, mediante avvisi da affiggersi nella sede giudiziaria (ingresso, aule e cancellerie), pubblicazione sul sito del tribunale e comunicazione al COA Bari-Foggia-Trani.

Considerato che per i procedimenti aventi ad oggetto **istanze di riesame relative a soggetti sottoposti a misure NON DETENTIVE e per quelli aventi ad oggetto l'impugnazione di MISURE CAUTEALRI REALI che resteranno PRIVI di istanza di trattazione**, sarà attivato, ove possibile, **un percorso di SMALTIMENTO PROGRESSIVO**;

ritenuto che la necessità di **progressivo smaltimento delle “pendenze”**, altrimenti ingestibili alla scadenza del periodo di sospensione, possa essere potenzialmente fronteggiata sollecitando, secondo l'ordine di iscrizione dei procedimenti, i richiedenti riesame che non abbiano avanzato richiesta, alla trattazione dei procedimenti mediante **inoltro, a cura della cancelleria, di apposito invito a manifestare la volontà di trattazione del procedimento**; di modo che, una volta acquisite le disponibilità, da manifestarsi entro un termine prefissato, il Presidente di sezione curerà, quindi, che la cancelleria provveda alla immediata richiesta atti alle Procure della Repubblica interessate ed individuerà, sulla scorta degli accennati criteri di contingentamento per singola udienza, l'udienza in cui i procedimenti pendenti potranno essere trattati;

dato atto che il programma di smaltimento progressivo, nei termini innanzi esposti, è stato condiviso dai **Giudici della Terza Sezione, e dai Presidenti dei Consigli dell'Ordine di Bari, Trani e Foggia nonché dai Presidenti delle locali Camere Penali**, che, **nelle date del 4 e 6 aprile 2020 alle ore 17.00 si sono riuniti -in collegamento audio-video- con il Presidente della III Sezione** al fine di sperimentare la possibilità di soluzioni organizzative condivise con il foro per la gestione dei flussi “pendenti” relativi ai procedimenti di riesame.

Dato atto che, al fine di consentire di progressivamente trattare e definire quanto pervenuto, la terza sezione penale **ha già avviato e sperimentato, rispetto alle procedure di riesame aventi ad oggetto MISURE PERSONALI DETENTIVE, il descritto percorso di graduale smaltimento**;

**dato atto che tale percorso serve ad evitare** (almeno parzialmente) che, al termine del periodo emergenziale, questa Sezione si possa trovare nella materiale impossibilità di trattare e definire nei termini previsti a pena di inefficacia dagli artt.309 e 324 cpp tutte le istanze di riesame pervenute senza richiesta di trattazione (gli appelli cautelari come è noto non sono caratterizzati dai termini perentori previsti per il riesame).

Ritenuto, a tal proposito, di riportare **stralcio della nota condivisa** con i rappresentanti dei Consigli degli Ordini di Bari Trani Foggia e delle locali Camere Penali:

**“La riunione del 4 aprile 2020 ha fatto emergere l'impraticabilità di soluzioni vincolanti per il foro quanto ai tempi di trattazione dei procedimenti, non rientrando nella disponibilità né degli organismi rappresentativi né dei difensori officiati la**

*possibilità di acconsentire alla trattazione delle istanze di riesame in costanza di regime sospensivo, in termini generali ed astratti, prescindendo dunque da valutazioni che attengano alla specificità dei singoli procedimenti: **la scelta, rimessa dal legislatore all'indagato/imputato e al suo difensore, di richiedere l'immediata trattazione dei procedimenti o di avvalersi del regime sospensivo** comporta conseguenze di non poco momento rispetto ad una lunga serie di istituti processuali (ad esempio, termini di durata delle indagini, termini di custodia cautelare, prescrizione, termini per impugnare) ed è, da ritenersi, **insuscettibile di soluzioni negoziate generali ed impegnative per i rappresentati dai Consigli degli Ordini e delle Camere Penali.***

***Non di meno, i rappresentanti dell'Avvocatura hanno attestato la propria disponibilità a manifestare ai loro rappresentati l'opportunità, in un'ottica di leale collaborazione, di optare, preferenzialmente, per la trattazione "immediata" e non differita dei procedimenti di riesame, per la cui trattazione potranno essere adottati gli accorgimenti organizzativi, finalizzati a contenere al minimo gli assembramenti correlati alla celebrazione delle udienze, sinora adottati in sezione sulla scorta del citato provvedimento organizzativo del Presidente di Sezione (che per facilità di consultazione si allega).***

***La riunione è stata aggiornata al 6.04.2020 non essendo emersa, nell'immediatezza, alcuna soluzione condivisa quanto alla previsione di meccanismi deflattivi delle pendenze registrate dal 9 marzo 2020.***

***In occasione di ampia discussione con i magistrati della Sezione tenutasi alle ore 19.30 del giorno 4 aprile 2020, è stata formulata e condivisa una proposta di "graduale smaltimento" dei procedimenti di riesame ad oggi non muniti di istanza di trattazione, il cui contenuto è stato sinteticamente innanzi riportato".***

considerato che per i procedimenti aventi ad oggetto **istanze di riesame relative a soggetti sottoposti a misure NON DETENTIVE e per quelli aventi ad oggetto l'impugnazione di MISURE CAUTEALRI REALI che resteranno PRIVI di istanza di trattazione** per mancanza di accesso al programma di **SMALTIMENTO PROGRESSIVO**, si renderà necessario disporre la fissazione ad una udienza successiva al 30 giugno 2020 che verrà individuata dal Presidente di Sezione;

Ritenuto altresì, sempre nell'ottica di una decongestione degli accessi agli Uffici giudiziari, di rappresentare che, nel periodo fino al 30 GIUGNO 2020, in via del tutto eccezionale e transitoria (come espressamente previsto ai sensi dell'art.83 comma 5 D.L.18/2020) è garantita la **possibilità di presentare gli atti di riesame o appello con lo strumento della email istituzionale**([riesame.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:riesame.tribunale.bari@giustizia.it))([misureprev.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:misureprev.tribunale.bari@giustizia.it)) (la Cancelleria Riesame e Prevenzione NON è dotata di PEC).;

ritenuto di rappresentare che, causa il depotenziamento del personale di Cancelleria e la sensibile riduzione della presenza giornaliera dei dipendenti amministrativi, nel periodo fino al 30 giugno 2020, **le impugnazioni dei provvedimenti cautelari e le istanze di trattazione devono pervenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 mediante email** alla Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, per consentire al ridotto personale in servizio di effettuare gli adempimenti consequenziali (apertura email, stampa dell'istanza, registrazione dell'impugnazione, formazione del fascicolo);

ritenuto di rappresentare che **le istanze che pervengono al di fuori della fascia oraria suindicata saranno registrate nella giornata successiva non festiva, mentre quelle che pervengono di sabato saranno registrate nella giornata di lunedì**, con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali (limitatamente a quelli che riguardano l'organo decidente, con particolare riferimento ai commi 5-8-9 dell'art. 309 c.p.p.);

rilevato che, sempre nell'ottica del contenimento del rischio sanitario, appare opportuno invitare le parti, ove la loro presenza in udienza non sia obbligatoria o assolutamente necessaria, **a far pervenire alla Sezione memorie o motivi aggiunti e documentazione in via telematica** all'indirizzo di posta elettronica delle Cancellerie Riesame e Prevenzione ([riesame.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:riesame.tribunale.bari@giustizia.it))([misureprev.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:misureprev.tribunale.bari@giustizia.it)). Invero, nelle procedure camerali a partecipazione facoltativa proprie del rito di riesame/appello, nell'ottica del contenimento del rischio sanitario, si potrebbe anche praticare lo svolgimento in forma scritta della difesa mediante invio a mezzo email di memorie. **Si tratta di scelta come detto già praticata da una parte del Foro, ma che è stata ulteriormente raccomandata dalla scrivente nelle interlocuzioni con i COA e le Camere Penali.**

ritenuto di invitare **tutti i difensori** ad accedere ai servizi cancelleria prevenzione previa prenotazione telefonica da concordare con il personale in presidio presso la cancelleria misure di prevenzione: **080/9275200/01-02-03-04-05;**

ritenuto di invitare **tutti i difensori** ad accedere ai servizi cancelleria riesame previa prenotazione telefonica da concordare con il personale in presidio presso la cancelleria riesame: **080/9275301/02-03-04-05-06**

considerato che pare poi necessaria una **clausola organizzativa di salvaguardia**, in forza della quale ove i flussi, come detto non prevedibili, determinassero la necessità di contemporanea fissazione per una stessa udienza di un numero tale di procedure da non consentire di realizzare le misure volte ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati dettate dalle autorità sanitarie, i procedimenti verranno celebrati nel rispetto delle **fasce orarie indicate sullo statino di udienza, a porte chiuse e con l'accesso in aula di un indagato/imputato/proposto per volta e di uno/due difensori per ciascun procedimento.** Per i terzi interessati e per i difensori dei terzi interessati (con riferimento ai procedimenti di prevenzione) verrà stabilito un accesso contingentato da verificare volta per volta in relazione al carico di udienza.

## DISPONE

- 1) **PER TUTTE LE ISTANZE DI RIESAME (personale e reale) in data 12 maggio 2020 sarà dato immediato avviso** all'autorità giudiziaria procedente, la quale, per le procedure di **riesame personale**, non oltre il quinto giorno, e quindi **NON OLTRE il 18 maggio 2020**



(il 17 maggio cade in giorno festivo) trasmetterà al Tribunale gli atti indicati dal comma 5 dell'art. 309 c.p.p.;

- 2) **saranno fissate le udienze** per le istanze di riesame relative a **SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE DETENTIVE (carcere e arresti domiciliari) SENZA che vi sia necessità di specifica istanza di trattazione** (e ciò tanto con riferimento alle istanze di riesame "accantonate" fino all'11 maggio 2020 senza essere state corredate da istanza di trattazione, tanto con riferimento a quelle che saranno presentate a decorrere dal 12 maggio 2020);
- 3) per le istanze di riesame relative a **SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE NON DETENTIVE**, e per le istanze di riesame aventi ad oggetto **MISURE REALI**, **continuerà ad operare la regola dell'istanza di trattazione sia con riferimento alle istanze "PENDENTI" fino all'11 maggio 2020, sia con riferimento a quelle che saranno presentate a decorrere dal 12 maggio 2020;**
- 4) le udienze già fissate per la trattazione dei **procedimenti di PREVENZIONE**, **con le eccezioni indicate al comma 3 dell'art. 83 D.L. n. 18, saranno tempestivamente rinviate ad epoca successiva al 30 giugno 2020**, tenendo anche conto dei criteri di priorità previsti in tabella e di quelli fissati nel programma di gestione 2020, nonché dell'esigenza di prevedere in ciascuna udienza un numero di procedimenti che consenta di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone; sarà disposto **il rinvio d'ufficio e fuori udienza** ad una data successiva al 30 giugno 2020 che verrà individuata dal Presidente di sezione, e divulgata al difensore mediante snt, al p.m., mediante comunicazione interna a tutte le parti, mediante avvisi da affiggersi nella sede giudiziaria (ingresso, aule e cancellerie), pubblicazione sul sito del tribunale e comunicazione al COA Bari-Foggia-Trani.
- 5) per i procedimenti già fissati nel periodo fino al 30 giugno 2020, relativi a **MISURE DI PREVENZIONE che resteranno privi di istanza di trattazione** si renderà necessario disporre il rinvio d'ufficio e fuori udienza - così evitandosi la celebrazione di udienze di mero rinvio - ed il loro differimento ad una udienza successiva al 30 giugno 2020 che verrà individuata dal Presidente di Sezione e divulgata al difensore mediante snt, al p.m., mediante comunicazione interna a tutte le parti, mediante avvisi da affiggersi nella sede giudiziaria (ingresso, aule e cancellerie), pubblicazione sul sito del tribunale e comunicazione al COA Bari-Foggia-Trani.
- 6) sulla base di quanto previsto dall'art. 83 comma 3 lett. b) n. 2) e n. 3) D.L. n. 18, si celebreranno le udienze di **PREVENZIONE** relative a procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione - **quando i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda;**
- 7) **per i procedimenti relativi a MISURE DI PREVENZIONE**, l'eventuale espressa richiesta di trattazione deve pervenire per via telematica **ENTRO E NON OLTRE le ore 12.30 del SETTIMO GIORNO antecedente la data dell'udienza già fissata, con tempestiva comunicazione, a cura della cancelleria, all'ufficio di Procura;**
- 8) l'eventuale espressa richiesta di trattazione deve essere formulata **contestualmente all'impugnazione dei provvedimenti relativi a misure cautelari NON DETENTIVE ed a misure CAUTELARI REALI**, prevedendosi che, in mancanza di tale immediata richiesta di trattazione, l'udienza sarà fissata in una data successiva al 30 giugno 2020;
- 9) **con riguardo ai procedimenti in cui non sono previsti termini perentori (APPELLI AVENTI AD OGGETTO MISURE PERSONALI DETENTIVE, NON DETENTIVE E MISURE REALI)**, l'eventuale espressa richiesta di trattazione dovrà contenere anche la prospettazione di una **specifica ragione di urgenza** da valutarsi caso per caso (dal Presidente di Sezione) in rapporto anche all'evoluzione dell'emergenza sanitaria;
- 10) secondo l'ordine di iscrizione dei procedimenti, saranno sollecitati i richiedenti riesame che non abbiano avanzato richiesta, alla trattazione dei procedimenti mediante **inoltro, a cura**

- della cancelleria, di apposito invito a manifestare la volontà di trattazione del procedimento; di modo che, una volta acquisite le disponibilità, da manifestarsi entro un termine prefissato, il Presidente di sezione curerà, quindi, che la cancelleria provveda alla immediata richiesta atti alle Procure della Repubblica interessate ed individuerà, sulla scorta degli accennati criteri di contingentamento per singola udienza, l'udienza in cui i procedimenti pendenti potranno essere trattati;
- 11) per i procedimenti aventi ad oggetto **istanze di riesame relative a soggetti sottoposti a misure NON DETENTIVE e per quelli aventi ad oggetto l'impugnazione di MISURE CAUTEALRI REALI che resteranno PRIVI di istanza di trattazione** per mancanza di accesso al programma di **SMALTIMENTO PROGRESSIVO**, si renderà necessario disporre la fissazione ad una udienza successiva al 30 giugno 2020 che verrà individuata dal Presidente di Sezione;
  - 12) nel periodo fino al 30 GIUGNO 2020, in via del tutto eccezionale e transitoria (come espressamente previsto ai sensi dell'art.83 comma 5 D.L.18/2020) è garantita la **possibilità di presentare gli atti di riesame o appello con lo strumento della email istituzionale**([riesame.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:riesame.tribunale.bari@giustizia.it))([misureprev.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:misureprev.tribunale.bari@giustizia.it)) **(la Cancelleria Riesame e Prevenzione NON è dotata di PEC).;**
  - 13) nel periodo fino al 30 giugno 2020, **le impugnazioni dei provvedimenti cautelari e le istanze di trattazione devono pervenire dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 mediante email** alla Cancelleria della Sezione Riesame e Misure di Prevenzione, per consentire al ridotto personale in servizio di effettuare gli adempimenti consequenziali (apertura email, stampa dell'istanza, registrazione dell'impugnazione, formazione del fascicolo);
  - 14) **le istanze che pervengono al di fuori della fascia oraria suindicata saranno registrate nella giornata successiva non festiva, mentre quelle che pervengono di sabato saranno registrate nella giornata di lunedì**, con conseguente slittamento della decorrenza dei termini procedurali (limitatamente a quelli che riguardano l'organo decidente, **con particolare riferimento ai commi 5-8-9 dell'art. 309 c.p.p.**);
  - 15) le parti sono invitate, ove la loro presenza in udienza non sia obbligatoria o assolutamente necessaria, **a far pervenire alla Sezione memorie o motivi aggiunti e documentazione in via telematica** all'indirizzo di posta elettronica delle Cancellerie Riesame e Prevenzione ([riesame.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:riesame.tribunale.bari@giustizia.it))([misureprev.tribunale.bari@giustizia.it](mailto:misureprev.tribunale.bari@giustizia.it));
  - 16) **tutti i difensori** sono invitati ad accedere ai servizi cancelleria prevenzione previa prenotazione telefonica da concordare con il personale in presidio presso la cancelleria misure di prevenzione: **080/9275200/01-02-03-04-05;**
  - 17) **la clausola organizzativa di salvaguardia**, in forza della quale ove i flussi, come detto non prevedibili, determinassero la necessità di contemporanea fissazione per una stessa udienza di un numero tale di procedure da non consentire di realizzare le misure volte ad evitare assembramenti e contatti ravvicinati dettate dalle autorità sanitarie, i procedimenti verranno celebrati nel rispetto delle **fasce orarie indicate sullo statino di udienza, a porte chiuse e con l'accesso in aula di un indagato/imputato/proposto per volta e di uno/due difensori per ciascun procedimento;** per i terzi interessati e per i difensori dei terzi interessati (con riferimento ai procedimenti di prevenzione) verrà stabilito un accesso contingentato da verificare volta per volta in relazione al carico di udienza.
  - 18) **tutti i difensori** sono invitati ad accedere ai servizi cancelleria riesame previa prenotazione telefonica da concordare con il personale in presidio presso la cancelleria riesame: **080/9275301/02-03-04-05-06;**
  - 19) **comunicazione del presente avviso al Presidente del Tribunale di Bari, al Presidente Vicario del Tribunale di Bari, ai Giudici della Terza Sezione Penale, ai Procuratori della Repubblica di Bari-Foggia-Trani.**



- 20) **Pubblicazione del presente avviso sul sito del Tribunale e comunicazione al COA di BARI-FOGGIA-TRANI ed alle Camere Penali di Bari-Foggia-Trani.**
- 21) Le disposizioni innanzi enunciate **si intendono prorogate fino al 31 luglio 2020** qualora dovesse proseguire la fase delle misure organizzative.

BARI, 5 maggio 2020

**IL PRESIDENTE**  
**DOTT.SSA GIULIA ROMANAZZI**

